

Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (di seguito Decreto Legislativo), reca disposizioni attuative della Global minimum tax che tengono conto dei chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022 «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*» come modificato e integrato dalla successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sul BEPS.

In particolare, il decreto contiene disposizioni riguardanti l'obbligo informativo previsto all'articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 8.1.3 delle *Model Rules*) cui devono ottemperare le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità apolide costituite in base alla legge dello Stato italiano, rientranti nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa, che scelgono di non presentare in via autonoma la Comunicazione Rilevante, delegando un'altra impresa del gruppo a presentarla per loro conto.

Le disposizioni recepiscono un modello standard di notifica che è stato sviluppato dal Quadro Inclusivo sul BEPS, nel documento approvato a novembre 2024 "*Article 8.1.3 Notification Template and other Information Reporting Requirements. Tax Challenges Arising from the Digitalisation of Economy*", per garantire un set comune di informazioni ed un approccio coerente ed uniforme in tutte le giurisdizioni che hanno implementato la Global minimum tax nel loro ordinamento. Il ricorso ad un modello standard di notifica consente, inoltre, di facilitare l'adempimento dei grandi gruppi multinazionali nei diversi Paesi in cui operano.

L'**articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati con maggiore frequenza (comma 1), assicurandone la coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo e con le previsioni OCSE (comma 2). Le definizioni sono commentate, nella presente relazione, unitamente agli articoli in cui le stesse sono utilizzate.

L'**articolo 2**, comma 1, in coerenza con l'articolo 51, comma 2, del Decreto Legislativo, stabilisce che, a decorrere dall'esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale applica le disposizioni sull'imposizione integrativa, le sue imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono esonerate dall'obbligo di presentare la Comunicazione Rilevante se individuano un'Impresa Locale Designata che la presenti per loro conto. La Comunicazione Rilevante è il modello di comunicazione contenente le informazioni generali sul gruppo e i dati necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera. I dati e le informazioni da trasmettere alle amministrazioni fiscali competenti sono indicati nell'articolo 51, comma 5, del Decreto Legislativo e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo del suddetto articolo 51 (cfr. definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera c)). Per "Impresa Locale Designata" si intende l'impresa localizzata nel territorio italiano, inclusa la controllante capogruppo ivi localizzata, che può assumere il duplice ruolo di impresa che presenta la Comunicazione Rilevante e/o di impresa che presenta il modello di notifica disciplinato nel presente decreto, per conto delle altre imprese del gruppo che sono localizzate nella medesima giurisdizione (cfr. definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera f)).

Anziché un'Impresa Locale Designata che presenta la Comunicazione Rilevante all'amministrazione fiscale italiana, nel comma 2 è prevista la possibilità di individuare la controllante capogruppo o



un'Impresa Designata, entrambe localizzate in un Paese diverso dall'Italia, per presentare la Comunicazione Rilevante per conto delle imprese ed entità che sarebbero tenute a tale obbligo in Italia. In questo secondo caso, l'amministrazione fiscale italiana riceverà la Comunicazione Rilevante delle imprese ed entità italiane, tramite lo scambio di informazioni, dall'amministrazione fiscale estera in cui è localizzata la controllante capogruppo o l'Impresa Designata (a seconda della scelta operata).

In considerazione della circostanza che la Comunicazione Rilevante non viene presentata all'amministrazione fiscale italiana, anche al fine di assicurare che questa sia correttamente e tempestivamente trasmessa dall'amministrazione fiscale estera, il comma 3 subordina la scelta di individuare la controllante capogruppo o l'Impresa Designata alla condizione che tali entità siano localizzate in un Paese estero con il quale lo Stato italiano ha in vigore, alla data di scadenza della presentazione della Comunicazione Rilevante, un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione. Il termine "Accordo Qualificato tra Autorità Competenti" identifica, come indicato all'articolo 51, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo, un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o più autorità fiscali al fine di consentire lo scambio automatico di informazioni relative alle Comunicazioni rilevanti (cfr. definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera a)).

In base a quanto disposto nel comma 4, le entità escluse di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo, che non risultano soggette all'obbligo di presentazione della Comunicazione Rilevante perché, in relazione a tali entità non è stata esercitata l'opzione prevista al comma 3 del citato articolo 11, non sono tenute a trasmettere la notifica disciplinata nel presente decreto. Si ricorda che la disposizione da ultimo citata prevede la possibilità di non considerare escluse le entità che si qualificano tali ai sensi del comma 1, lettere b) e c) della stessa disposizione. Si tratta di un'opzione con validità per cinque esercizi il cui effetto, se viene esercitata ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo, consiste nel rendere tali entità alla stregua di qualsiasi altra impresa del gruppo multinazionale o nazionale tenuta ad applicare le disposizioni sull'imposizione integrativa. Ne consegue che, in tale evenienza, anche queste entità saranno soggette all'obbligo di presentazione della Comunicazione Rilevante e all'eventuale obbligo di notifica qualora decidano di far presentare ad altre imprese del gruppo la comunicazione per loro conto.

Come previsto all'articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo, l'**articolo 3**, comma 1, stabilisce che i soggetti che decidono di non presentare autonomamente la Comunicazione Rilevante, secondo quanto disposto all'articolo 2, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate il modello di notifica contenente le informazioni e i dati richiesti all'articolo 4.

Ai sensi del comma 2, è consentito che le informazioni e i dati richiesti all'articolo 4 siano trasmessi all'Agenzia delle Entrate, per conto dei soggetti di cui al comma 1, da una Impresa Locale Designata.

Il comma 3 chiarisce che, nell'ambito del medesimo gruppo multinazionale o nazionale, può essere fatta un'unica designazione, valevole nei confronti di tutte o alcune delle imprese localizzate in Italia e di tutte o alcune delle entità apolide costituite in base alla legge dello Stato italiano che rientrano nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa. Le entità del gruppo che non aderiscono alla designazione trasmettono autonomamente all'Agenzia delle entrate il modello di notifica di cui al comma 1.



L'**articolo 4** reca l'elenco delle informazioni e dei dati che devono essere contenuti nel modello di notifica da trasmettere all'Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare, dell'indicazione del gruppo multinazionale o nazionale di riferimento; delle informazioni sull'impresa o sull'entità interessata dalla notifica ossia il soggetto del gruppo che non presenta autonomamente la Comunicazione Rilevante; dei riferimenti della Persona di Contatto; delle informazioni sulla controllante capogruppo; delle informazioni sull'Impresa Designata; delle informazioni sull'Impresa Locale Designata; del periodo di riferimento della notifica. Ciascuno di questi aspetti è disciplinato separatamente negli articoli che seguono.

L'**articolo 5** è dedicato alle informazioni sul gruppo di appartenenza.

Il comma 1 prevede che nel modello di notifica sia indicato il nome del gruppo multinazionale o nazionale del quale è membro il soggetto che non presenta autonomamente la Comunicazione Rilevante. Il nome del gruppo è quello generalmente indicato nel bilancio consolidato dell'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante cui si riferisce la notifica.

Ai sensi del comma 2, se nell'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante il soggetto è membro di più gruppi multinazionali o nazionali, devono essere compilati modelli di notifica separati per ciascun gruppo cui questo appartiene.

L'**articolo 6** è dedicato alle informazioni sui soggetti interessati dalla notifica.

Il comma 1 prevede che nel modello di notifica sia indicato il codice fiscale dell'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o dell'entità apolide costituita in base alla legge dello Stato italiano che ha deciso di non presentare autonomamente la Comunicazione Rilevante. Il codice fiscale è quello utilizzato nella dichiarazione delle imposte sui redditi italiana, da indicare anche nella Comunicazione Rilevante.

Il comma 2 precisa che le informazioni del comma 1 sono riferite all'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante o all'ultimo giorno prima dell'uscita dal gruppo multinazionale o nazionale da parte del soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'articolo 2.

Ai sensi del comma 3, più imprese del gruppo localizzate in Italia e più entità apolide costituite in base alla legge dello Stato italiano possono nominare una Impresa Locale Designata per trasmettere il modello di notifica di cui all'articolo 3 per loro conto. Se questo avviene, i dati del comma 1 sono riferiti a ciascun soggetto che si avvale dell'Impresa Locale Designata. Nel modello è necessario segnalare il soggetto che, tra loro, assume il ruolo di Impresa Locale Designata.

L'**articolo 7** è dedicato alle informazioni sulla Persona di Contatto.

Il comma 1 prevede che siano forniti i riferimenti della Persona di Contatto dell'Impresa Locale Designata (o di un rappresentante dell'Impresa Locale Designata). Tali riferimenti costituiscono, alla data di presentazione del modello di notifica in esame, il modo più celere con cui l'Amministrazione fiscale italiana può contattare l'Impresa Locale Designata ed includono il suo recapito telefonico, il suo indirizzo postale, il suo indirizzo di posta elettronica certificata o il suo indirizzo di posta elettronica ordinaria.



Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui il modello di notifica sia stato presentato autonomamente dal soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'articolo 2, specificando che, in tal caso, i riferimenti della Persona di Contatto devono essere forniti in relazione a quest'ultimo.

Il comma 3 richiede che nel modello di notifica sia indicato anche il ruolo assunto dalla Persona di Contatto.

L'**articolo 8** è dedicato alle informazioni sulla controllante capogruppo.

Il comma 1 prevede che nel modello di notifica siano indicati l'identità, il Paese di localizzazione, l'indirizzo della sede legale, il codice fiscale della controllante capogruppo e se la Comunicazione Rilevante del soggetto o dei soggetti interessati è trasmessa, tramite lo scambio di informazioni, all'amministrazione fiscale italiana dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo. Le informazioni sulla controllante capogruppo devono essere fornite a prescindere dalla circostanza che questa presenti la Comunicazione Rilevante per conto dei soggetti che hanno effettuato la scelta di cui all'articolo 2.

Il comma 2 precisa che le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono alla data dell'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante o dell'ultimo giorno prima dell'uscita dal gruppo multinazionale o nazionale da parte del soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'articolo 2. Diversamente, le due informazioni riguardanti l'indirizzo della controllante capogruppo e la circostanza che l'amministrazione fiscale italiana riceverà la Comunicazione Rilevante dal Paese della controllante capogruppo si devono riferire alla data di trasmissione del modello di notifica.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi dei gruppi a controllante multipla di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo. In particolare, se il soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'articolo 2 è membro di un gruppo a controllante multipla, è necessario che il modello sia compilato riportando le informazioni di cui al comma 1 per ciascuna controllante capogruppo.

Il comma 4 ricorda che, nell'ambito di un gruppo multinazionale o nazionale, la controllante capogruppo è individuata in conformità all'allegato A, numero 6) del Decreto Legislativo.

Per l'identificazione del Paese di localizzazione della controllante capogruppo, il comma 5 richiede il codice alfabetico a due caratteri basato sullo standard ISO 3166 -1 Alpha 2.

Il comma 6 chiarisce che il codice fiscale della controllante capogruppo è il codice fiscale utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, qualora tale codice fiscale non fosse disponibile, nel modello di notifica è fornito un codice o un numero di registrazione che identifichi la controllante capogruppo in maniera equivalente. Inoltre, nel modello di notifica è indicato, qualora esistente, anche il codice fiscale rilasciato alla controllante capogruppo dall'amministrazione fiscale italiana.

L'**articolo 9** è dedicato alle informazioni sulla Impresa Designata.



Il comma 1 prevede che se a presentare la Comunicazione Rilevante, per conto dell'impresa localizzata in Italia o dell'entità apolide costituita in base alla legge dello Stato italiano, è l'Impresa Designata, tutte le informazioni previste all'articolo 8 sono fornite anche con riguardo a quest'ultima impresa. A differenza dell'Impresa Locale Designata, la "Impresa Designata" è un'impresa estera del gruppo che può essere designata solo se localizzata in un Paese con il quale esiste, per l'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante, un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti" stipulato con lo Stato italiano (cfr. definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera d)). Nel caso in cui il soggetto che effettua la scelta dell'articolo 2 individua un'Impresa Designata, è dirimente l'esistenza dell'Accordo Qualificato tra Autorità Competenti perché la sua Comunicazione rilevante sarà presentata all'amministrazione fiscale del Paese in cui è localizzata l'Impresa Designata e sarà trasmessa all'amministrazione fiscale italiana tramite lo scambio automatico di informazioni. Un altro elemento di differenziazione con l'Impresa Locale Designata consiste nel fatto che l'Impresa Designata può solo presentare la Comunicazione Rilevante ma non può trasmettere il modello di notifica disciplinato nel presente decreto per conto delle imprese localizzate in Italia o delle entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

I successivi commi 2, 3 e 4 recano le medesime disposizioni previste all'articolo 8, in relazione alla controllante capogruppo, rispettivamente nei commi 2, 5 e 6.

L'**articolo 10** è dedicato alle informazioni sulla Impresa Locale Designata.

Il comma 1 prevede che nel modello di notifica siano indicati il codice fiscale dell'Impresa Locale Designata ed il ruolo da questa svolto per conto delle imprese ed entità del gruppo ossia è necessario segnalare se questa sia stata designata a presentare il solo modello di notifica o anche la Comunicazione Rilevante per conto delle altre imprese ed entità del gruppo.

Il comma 2 precisa che le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono alla data dell'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante o dell'ultimo giorno prima dell'uscita dal gruppo multinazionale o nazionale da parte del soggetto che ha effettuato la scelta di cui all'articolo 2. Diversamente, la circostanza che l'amministrazione fiscale italiana riceverà la Comunicazione Rilevante dalla stessa Impresa Locale Designata o dalla controllante capogruppo localizzata nello Stato italiano deve riferirsi alla data di invio del modello di notifica.

L'**articolo 11** è dedicato al periodo cui si riferisce la notifica.

L'unica disposizione dell'articolo in esame, recata al comma 1, prevede che nel modello di notifica siano indicate la data di inizio e la data della fine del primo esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante cui si riferisce la notifica. Come stabilito nel successivo articolo 12, non trattandosi di un obbligo annuale, la validità dei dati e delle informazioni contenuti nel suddetto modello di modifica si può estendere a più esercizi e riguardare più Comunicazioni Rilevanti.



Nell'**articolo 12** sono fissati i termini per la trasmissione del modello di modifica.

Ai sensi del comma 1, il modello di notifica contenente le informazioni e i dati richiesti all'articolo 4 deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate entro la scadenza prevista per la presentazione della relativa Comunicazione Rilevante. In altri termini, la notifica deve essere effettuata entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la Comunicazione Rilevante si riferisce.

Il comma 2 prende in considerazione i termini più lunghi previsti per l'esercizio transitorio di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo e, in deroga al comma 1, prevede che il suddetto modello di notifica sia trasmesso all'Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno del suddetto esercizio transitorio.

Secondo il comma 3, il modello di notifica in esame non deve essere trasmesso annualmente ma solo qualora intervengano revoche nella scelta effettuata ai sensi dell'articolo 2 o modifiche alle informazioni e ai dati precedentemente comunicati. Se non sono segnalate revoche o modifiche, le informazioni e i dati contenuti nell'ultima notifica effettuata all'Agenzia delle entrate sono considerati ancora validi anche in relazione agli esercizi successivi per i quali sono scaduti i termini per la relativa notifica.

L'**articolo 13**, comma 1, consente la modifica o l'integrazione delle informazioni e dei dati già forniti all'Agenzia delle entrate. In particolare, tale modifica/integrazione può avvenire attraverso l'invio e la compilazione di un nuovo modello, che sostituisce il precedente, purché ciò avvenga entro i termini stabiliti nell'articolo 12.

Il comma 2 ricorda che, in caso di omessa o ritardata notifica o di trasmissione di dati errati o incompleti all'Agenzia delle entrate, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite all'articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo. Non si applicano le suddette sanzioni se non sono intervenute revoche o modifiche rispetto ai dati e alle informazioni precedentemente comunicati all'Agenzia delle entrate che rendono necessaria la trasmissione di un nuovo modello di notifica, come espressamente previsto all'articolo 12, comma 3.

Infine, l'**articolo 14** rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione del modello di notifica disciplinato nel presente decreto e delle relative modalità di trasmissione da parte dei soggetti interessati.

